

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 130^a_{ste} SITZUNG
19-7-1956

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 130:

“Norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali”. (Proponente Cons. Reg. dott. Carlo Scotoni; rinviato dal Governo in data 28.2.1955).

pag. 3

Disegno di legge n. 206:

“Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire 470 milioni per la concessione di contributi di cui alla legge regionale 24 settembre 1951, n. 11”.

pag. 22

Gesetzentwurf Nr. 130:


“Bestimmungen über das Referendum zur Abschaffung von regional und Landesgesetzen”. (Eingebracht vom RR. Dr. Scotoni; von der Regierung am 28.2.1955 rückverwiesen).

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 206:

“Ermächtigung zur zusätzlichen Ausgabe von Lire 470 Millionen für die Gewährung von Beiträgen auf Grund des Regionalgesetzes vom 24. September 1951 Nr. 11”.

Seite 22



Presidente: dott. Silvio Magnago

Vicepresidente: avv. Riccardo Rosa

Ore 9,30.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER (Segretario - P.P.T.T.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 18.7.1956.

PRUNER (Segretario - P.P.T.T.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale?

SAMUELLI (Assessore finanze - D.C.): Vorrei pregare il Presidente di far risultare a verbale le riserve fatte dall'Assessore alle finanze in ordine alla procedura seguita nella votazione, che riteneva irregolare.

PRESIDENTE: Allora precisiamo: « Su tale questione di procedura si svolge un ampio dibattito; l'Assessore alle finanze esprime le sue riserve in ordine alla regolarità di tale procedura ».

AMONN (S.V.P.): Vorrei venisse inserita anche la riserva del nostro gruppo; noi abbiamo trovato la votazione più che regolare, perciò dovrebbero venir indicati i Consiglieri che hanno preso la parola e la loro dichiarazione in questo senso.

PRESIDENTE: « Il Consiglio ha deciso di procedere a votazione separata ». E' chiaro che la riserva in Consiglio l'ha fatta l'Assessore Samuelli, una riserva contraria, ed in questo senso è giusto che lui chieda venga inserita a verbale; implicitamente gli altri non hanno fatto riserve su questa procedura.

AMONN (S.V.P.): Allora si dovrebbe dire di più circa il dibattito.

PRESIDENTE: Se Lei lo chiede, qui ci sono i nomi e possiamo inserire chi era dell'avviso di pro-

cedere a votazione separata, questo non ha l'importanza della riserva fatta, perchè l'Assessore Samuelli ha fatto una riserva contraria; comunque inseriamo anche questo.

E' stato richiesto, a firma di Berlanda, Gelpi, Benedikter, cioè dalla Giunta, « rivolgiamo la preghiera... ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Gelpi che Assessorato ha? Tanto per informazione del Consiglio!...

PRESIDENTE: No, Gelpi nessuno, Berlanda e Benedikter hanno Assessorati. « Rivolgiamo preghiera perchè sia inserito nell'Ordine del giorno dell'attuale tornata del Consiglio il disegno di legge n. 208: « Modificazioni all'ordinamento delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo della Regione », approvato già dalla Commissione legislativa. Invito a votare segretamente la richiesta di inserimento all'Ordine del giorno di questa sessione del disegno di legge n. 208.

AMONN (S.V.P.): Dichiaro di votare a favore dell'inserimento. Solo la proposta o la motivazione mi sembra contraria a quella che potrebbe essere la giusta, perchè proprio con la riforma le aziende non sono in grado di preparare il lavoro; infatti come potrebbero preparare il lavoro se proseguono nel ritmo normale della loro attività?

PRESIDENTE: Avverto il Consiglio che perchè tale disegno di legge possa essere inserito all'Ordine del giorno ci vogliono 3/4 dei voti favorevoli.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: 23 sì, 6 schede bianche, 1 no.

Siccome ci vogliono i 3/4 dei presenti e i votanti sono 30 e i voti favorevoli sono stati 23, questo disegno di legge è ammesso all'Ordine del giorno.

Punto 14 all'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 130: « Norme sul referendum abrogativo

di leggi regionali e provinciali» (proponente il cons. dott. Scotoni; rinviato dal Governo in data 28.2.1955).

Relazione della Commissione.

DIETL (S.V.P.): (Legge la relazione della Commissione legislativa agli affari generali).

PRESIDENTE: Sono allegati alla pratica anche i pareri dei due giuristi interpellati dalla Commissione: uno del prof. Calamandrei e uno del prof. Mortati. Non credo sia necessario leggere i lunghissimi pareri che sono stati distribuiti a tutti i Consiglieri.

E' aperta la discussione generale.

MENAPACE (Indipendente): La materia di questo disegno di legge che ritorna in Consiglio Regionale ha un'importanza di primo piano, come già è stato rilevato molte volte, per le istituzioni rappresentative, ed è per questa ragione che sia la Commissione agli affari generali sia il Consiglio Regionale nelle precedenti sedute hanno dato molta importanza ed hanno dedicato le più minute attenzioni al disegno di legge per le norme sul referendum abrogativo di leggi provinciali e regionali. Ed è anche stata illustrata in questa sede la ragione preliminare; è stato cioè illustrato il fatto che per un funzionamento normale e fecondo di una sana democrazia il referendum dovrebbe essere una delle forme usuali, perchè esso rappresenta il ricorso all'istanza fondamentale, cioè a quella della base, per esaminare, per valutare, ed eventualmente anche per cancellare, quello che è stato fatto in sede di organi rappresentativi. E' noto che nei Paesi di più antiche e tradizionali democrazie il referendum ha un uso larghissimo tanto in sede comunale, come in sede amministrativa maggiore, che noi potremmo dire provinciale e regionale, e in sede nazionale. E vi sono gruppi di provvedimenti e di leggi che le costituzioni di quei Paesi sottopongono di obbligo a referendum, mentre vi sono altri provvedimenti che possono essere sottoposti se un numero « x » di cittadini chiede che la legge venga subordinata, sottoposta al voto del referendum popolare. E quanta importanza abbia tale uso, sia come correttivo di provvedimenti che si riferiscono alla strutturazione, alla vita delle comunità, che come correttivo dello stesso

aspetto economico-finanziario nella vita degli organismi dal Comune fino allo Stato, è documentato ampiamente, e potrebbe essere — se non fosse noioso — ricordato anche in questa sede. Ma è necessario dire che purtroppo ci troviamo al lato opposto, all'altro capo, cioè nella situazione in cui il referendum non è praticamente usato, non è mai stato usato anche se, riandando indietro nella storia delle istituzioni nostre, troviamo che il referendum era ammesso per i Comuni; ma purtroppo accanto alla legge che ammetteva il referendum troviamo una carenza di applicazione, una generale trascuranza della folla al referendum.

Venendo al momento storico nostro è noto ai colleghi che in sede centrale il Governo si è occupato e preoccupato di introdurre, anche per ragioni di aderenza alla Costituzione, l'istituto del referendum, e la prova di ciò è data anche dal fatto dell'abbondante materiale che risulta dai verbali della Camera e del Senato per l'esame di un disegno di legge di origine governativa e di un altro di origine parlamentare, tutti e due per regolare il referendum. Nè l'uno nè l'altro dei due progetti è arrivato in porto, perchè o la Camera o il Senato hanno avuto più volte da rinviarsi i testi di legge con delle modificazioni di notevole importanza e, spentasi la legislatura che terminava nel 1953 e non più ripresentati i disegni di legge nella nuova legislatura, la materia è rimasta sul telaio, è rimasta ancora sospesa, e non si è fatto nessun passo oltre a quelli, tuttavia sempre preliminari, nel periodo di discussioni avute alle Camere.

Questo particolare a noi serve non tanto per documentare la preoccupazione da parte del Governo di completare la Costituzione anche in questo settore, quanto perchè il materiale che abbiamo avuto sott'occhio in Commissione agli affari generali, richiesto a suo tempo al Presidente del Consiglio e procuratoci per l'esame di questo disegno di legge, mi pare che serva per rispondere, con tutta la forma di rispetto dovuta a un grande giurista, al parere del prof. Calamandrei, il quale, come i colleghi hanno potuto vedere, sostiene nella sua relazione di risposta non esservi alcuna possibilità da parte nostra e da parte di chiunque di dire che esistono precedenti tali da consentire a noi l'applicazione dell'art. 4 o dell'art. 5, anche nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico

dello Stato, o in quell'altro ambito più ristretto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, per cui arriva a negare alla Regione qualsiasi competenza in materia e conclude per la reiezione da parte sua della proposta, asserendo che noi ci troviamo in carenza completa di precedenti.

Se non vado errato tale parere risulta per lo meno pessimistico, perchè se è vero che abbiamo carenza di singole leggi che si occupano di referendum, se quindi risulta difficile l'inserimento della applicazione in quei principi stabiliti nelle leggi dello Stato che si riferiscono all'art. 5, è altrettanto vero che per quanto riguarda la dottrina generale e per quanto riguarda i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e quello che il prof. Calamandrei chiama i principi fondamentali, qualche cosa esiste. Esiste intanto nella legislazione dei decenni lontani, quando si trattò del referendum per l'ambito comunale, ma esiste anche, ed è innegabile, nei testi e documenti del Senato e della Camera che hanno portato davanti a noi una documentazione molto interessante, e spesso molto approfondita da parte di giuristi, di uomini di Stato, di competenti, preparando e mettendo a disposizione nostra materiali indubbiamente di grande valore.

Non è quindi possibile dire che per la carenza totale dei principi fondamentali, dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, non si possa fare nessun cammino e si debba precluderci qualsiasi attività in questo senso. Mi sembra perciò che il parere arrivi a conclusioni pessimistiche che non corrispondono alla realtà dei fatti, di quello che è stato pensato e discusso, valutato da uomini indubbiamente competenti e preparati intorno a questa materia. Quindi mi sembra giustificato che la Commissione agli affari generali abbia avuto propensione più per il parere dell'altro illustre professore che venne interrogato, cioè il prof. Mortati, sulla legittimità costituzionale della legge regionale contenente norme sul referendum abrogativo. Il prof. Mortati, come i colleghi hanno potuto vedere dalla lettura della relazione, ha concluso in senso profondamente diverso dall'illustre collega di Firenze, ha concluso cioè per la competenza della Regione in questa materia, asserendo che esistono le premesse perchè si possa stabilire l'esistenza di principi generali intorno al referendum, e perchè si possa coscientemente e positivamente affermare

che principi dell'ordinamento giuridico esistono in questa materia, e per dire che ove si presenti il fatto dell'inerzia da parte dello Stato o di ritardo nel predisporre veri e propri disegni di legge, ciò non può costituire impedimento e non può essere una ragione perchè altri enti con capacità legislativa vengano impediti nel loro campo e si trovino preclusa la strada a una loro eventuale attività legislativa.

Fondata su questo parere del prof. Mortati, la Commissione agli affari generali, come poc'anzi illustrò attraverso la relazione il Presidente cons. Dietl, ha ritenuto che il Consiglio Regionale debba riprendere la materia, che sia un suo diritto e un suo dovere di riproporla al Consiglio Regionale, di portare a termine questa fatica nella speranza di raggiungere l'approvazione del provvedimento. E si è soltanto trattenuta, limitata, per quel che riguarda le modifiche contenute nella relazione, ad accettare, ad accogliere quel parere sul quale concordano tutti e due i giuristi interrogati in merito a determinati particolari che non hanno importanza speciale e che sono stati introdotti nelle modifiche per quel che si riferisce agli artt. 1 e 7 e abolizione dell'art. 8, e poi per gli artt. 4, 7, 23, nei riguardi dei quali la Commissione ha ritenuto invece di resistere, cioè di conservare i testi nella loro stesura iniziale.

Su questi particolari sarà opportuno intervenire durante l'esame degli articoli, ma per quanto riguarda l'impostazione generale mi sembra che il prof. Mortati, con tutta la documentazione analitica che egli porta, ci consenta con tutta tranquillità di poter affermare che la Regione è pienamente competente in materia, come noi siamo convinti che, affermata questa competenza, la Regione debba entrare in materia, insistere per avere una sua legislazione intorno al referendum, e debba da questo inizio di legislazione sul referendum partire per completare e per perfezionare nella propria sede, nel proprio ambito e per quanto riguarda la sua possibilità, l'estensione del referendum. Sempre a quel fine che è stato indicato fin dall'inizio, e cioè per concedere al cittadino un mezzo che ha, come attesta ormai la storia di altri Paesi, un'importanza fondamentale nel consolidare l'istituto democratico negli ambiti più vari, dal Comune fino allo Stato, e nel garantire al cittadino una valvola di

sicurezza di cui può sempre servirsi utilmente aiutando il legislatore, o correggendo addirittura il legislatore quando è necessario, apportando qualche modifica a leggi che non sembrano perfettamente adatte al loro scopo.

ROSA (Vicepresidente Consiglio Regionale - D.C.): Ho avuto altre volte occasione di esprimere, seppure succintamente, il parere mio rispetto a questa legge, precisamente anni fa, quando, se ben ricordo, venne in discussione la prima volta. Modestamente sono e resto di quel parere, che è poi stato confortato da quello del prof. Calamandrei. Mi pare anche che questo parere, letto così senza voler fare l'esegesi, sia un parere sostanzioso, ben fondato, diritto, che ha una logica, mentre quello del prof. Mortati mi pare che degli argomenti a favore ne citi troppi, e nessuno fra questi decisivi, nessuno sul quale fondare effettivamente la tesi. E soprattutto mi pare che questi argomenti addotti dal prof. Mortati siano più di convenienza che non di diritto. Però l'uno e l'altro di questi pareri non mi soddisfano perchè partono entrambi da una tesi che vogliono portare a termine, cioè uno parte dal concetto che questa legge è illegittima e ne dà la dimostrazione; l'altro che è legittima e ne dà la dimostrazione; e fanno giustizia, in poche parole, degli argomenti dell'avversario o li respingono addirittura sdegnosamente.

Questa mi pare che non è oggettività, cioè quell'oggettività che noi domandammo a questi signori, dai quali non dovremmo dipendere; se noi domandavamo in buona fede un parere, non dobbiamo comportarci come quelle tali parti che vanno dall'avvocato e se dà loro ragione è un bravo avvocato e partono in lizza contro l'altra parte; se viceversa non dà loro ragione vanno a cercare un altro avvocato, finchè trovano quello che dà loro ragione e partono in una lite che forse era sconsigliabile, e quando il Tribunale dà loro torto dicono che i giudici non hanno capito o sono venduti e così ricorrono dal Tribunale all'Appello, dall'Appello alla Cassazione e via di seguito.

Non vorrei che la Regione o il Consiglio Regionale facesse, di fronte allo Stato, di fronte alla pubblica opinione, questa stessa figura. Ci sono argomenti — e modestamente non mi voglio certamente mettere all'altezza nè dell'uno nè dell'altro

di questi signori come dottrina e come preparazione, ma come oggettività forse sì, anche al di sopra, perchè più volte abbiamo visto che questi professori e luminari del diritto hanno dato dei pareri coi quali poi ci siamo imbarcati in liti che abbiamo sonoramente perduto — non c'è dubbio che in questo caso, se fossi l'avvocato della Regione, visti i contrasti che ci sono, questa lite non la consiglieri; non la consiglieri per varie ragioni, di carattere giuridico, di carattere morale, di carattere politico. Il perdere, Signori, una lite, anche davanti alla Corte Costituzionale, non fa mai piacere. E' vero che ci sono delle situazioni di un tal contenuto economico-finanziario, che anche se l'esito di una lite è dubbio si devono fare perchè si devono fare, per venirne fuori, e ci sono altre questioni, che, pur non avendo un contenuto economico e finanziario, hanno riflessi morali, per cui si impone la lite e la decisione giudiziaria. Per questo noi abbiamo detto: l'art. 14 venga pur portato davanti alla Corte Costituzionale, perchè si risolva questo problema che pare angoscioso per l'una e l'altra parte. In questo caso, sul piano teorico posso anche essere d'accordo con quello che ha detto Menapace, cioè riconoscere a questa legge del referendum un valore addirittura superiore come principio; sul piano pratico non direi, perchè non vedrei in un oggi o in un domani l'applicazione di questa legge da non consentirci di attendere l'emanazione della legge statale, per curare poi i nostri interessi sulla base di questa legge.

Se dovessimo entrare nella discussione francamente non mi sentirei all'altezza, ma questo posso assicurare ai signori Consiglieri, per averne parlato in questi giorni: che noi troveremo facilmente un gruppo di luminari decisi ad appoggiare a fondo la tesi Calamandrei, ed un altro di pari forza deciso ad appoggiare la tesi Mortati. Ora, in questa situazione, quando la cosa è così contrastante, perchè dobbiamo perdere — ne abbiamo perso tempo per questa legge — perchè dovremmo imbarcarci in una lite che presumibilmente perderemo? Quale convenienza abbiamo? Di carattere politico no, di carattere morale neanche, di carattere pratico men che meno.

Per questo sono contrario alla discussione ed al passaggio alla discussione articolata della legge, cioè proprio da questo punto di vista pratico. Ad

esempio cito solo un particolare: l'uno e l'altro di questi due commentatori dicono che non è possibile, non è ammissibile quel rilievo che vien fatto del Governo secondo il quale nelle leggi regionali non possiamo disporre della Magistratura. La ragione addotta dal prof. Mortati veramente non mi dice niente: « *Per rendersi conto dell'errore della tesi avversaria basta riflettere alle conseguenze che deriverebbero dal suo accoglimento. Dato che non è consentito alla Regione di astenersi dal legiferare in materia elettorale essendo tale legiferazione necessaria alla sua stessa esistenza attiva, essa sarebbe costretta a giovare per le operazioni elettorali dei soli uffici amministrativi, con che, a parte ogni altra considerazione, si verrebbe a violare un principio fondamentale del nostro ordinamento, secondo cui...* ». Questo è un ragionamento giuridico? Direi di no, è un ragionamento di convenienza. Ci sono molte leggi la cui applicazione lascia a desiderare o che dovrebbero essere cambiate, che dovrebbero essere rinnovate, perchè i tempi sono cambiati e le leggi non hanno camminato con essi, ma questa non è una buona ragione per dire che quella legge esistente e non abrogata non debba essere osservata. Io sono della tesi espressa da qualche altro scrittore, meno famoso di Calamandrei e Mortati, il quale dice: « *Noi Regione non possiamo attribuire competenze, mansioni ad un organismo che non è nostro, che non dipende da noi se non, d'accordo e il concorso dello Stato* ». Questo mi pare fondamentale; e se domani il Governo ci dicesse: « *nossignori, voi non potete affidare queste mansioni ai miei magistrati in questa legge* », penso che nessuno gli potrebbe dare torto, perchè non possiamo disporre di una cosa che non è nostra. Ora questo non è stato fatto presente in altre leggi elettorali che abbiamo varato, che abbiamo la competenza a fare, ma non l'abbiamo fatto perchè lo Stato era d'accordo. Ci ha dato implicitamente questa possibilità dei suoi organi, dei suoi funzionari, perchè altrimenti sarebbe caduto nel boicottaggio di quelle leggi di cui ci hanno consentito l'emana-

zione. Tutto ciò considerato vorrei che il Consiglio riflettesse se non sia il caso di desistere dal continuare nella discussione di questa legge, deciso a continuare in quella procedura che ci porta davanti alla Corte Costituzionale, con quell'esito che

io considero sicuro, cioè negativo, ma che è per lo meno dubbio a chiunque veda le cose come stanno.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Non avrei assolutamente preso la parola su questo argomento se non mi avesse spinto e quasi costretto il Vice Presidente avv. Rosa. Quando Rosa dice che lui si considera non competente in questa materia, io evidentemente dovrei senz'altro tacere, perchè se lui ha una modesta competenza in materia, la mia è senz'altro nulla. Quindi mi limiterò a pochissime considerazioni, dettate più che dalla conoscenza della materia o dallo studio della materia, dal buonsenso. Penso che l'esprimere un giudizio giuridico sui pareri che sono stati forniti dal prof. Calamandrei e dal prof. Mortati sia assolutamente arduo, per me direi addirittura impossibile. Dalla lettura attenta dei due pareri ho capito una cosa sola, e credo di essermi soffermato soprattutto su quell'argomento, cioè che il vuoto legislativo in campo nazionale sulla materia — secondo il buon senso e non dal punto di vista strettamente giuridico, nel quale non voglio entrare perchè non me ne sento all'altezza — non può giustificare tale vuoto in sede regionale; perchè l'assenza di legislazione sulla materia in campo nazionale, è il motivo fondamentale del rifiuto governativo.

Per inciso qui, come abbiamo fatto per le Casse Malati e altro, si potrebbe invitare in sede parlamentare qualcuno a riempire questo vuoto, e potrebbe essere il gruppo parlamentare trentino-atesino che sente la necessità di riempire questo vuoto e provoca da parte del Parlamento nazionale la legislazione mancante. Sarebbe una bella cosa, perchè quella potrebbe anche dirimere gli eventuali dubbi che ancora esistono. Una cosa apprezzabilissima che si dovrebbe fare, se noi diamo importanza al referendum, quell'importanza che è stata testè illustrata dal collega Menapace, facendo riferimento anche all'uso su larga scala che se ne fa nelle Nazioni di vecchia democrazia.

Comunque, penso che ci sia un dubbio sostanziale fra la bontà dell'un responso e dell'altro, fra l'accettabilità dell'uno e dell'altro, e nel dubbio sono del parere che si deve assolutamente insistere. Perchè abbiamo insistito anche su altri temi di minore importanza e siamo andati alla Corte Costituzionale con cause assai più perse di questa, o che

comunque avevano minore portata proprio agli effetti e nel loro significato democratico, per cui non vedo perchè ci si dovrebbe arrestare in questa, se in altri campi ed in altri casi (e le sentenze recenti e quelle che verranno lo dimostrano), abbiamo insistito. C'è la Corte Costituzionale, e quindi, direi quasi, approfittiamone, perchè essa ci dica veramente se abbiamo facoltà legislativa o non l'abbiamo. Non vedo perchè di fronte a questo importantissimo argomento si debba retrocedere. Secondo me il dovere fondamentale della Regione è di non rinunciare mai aprioristicamente ai propri diritti ed alle proprie facoltà.

Quindi sento di accettare le deliberazioni della Commissione, che mi sembrano sensate ed intelligenti, perchè la Commissione ha accettato quelle modifiche che a parere concorde dei giuristi interpellati si dovevano accettare agli articoli che vedremo in seguito, mentre non ha accettato quelle che a parere concorde dei due giuristi non si dovevano accettare; si è soffermata sul principio fondamentale che è quello di insistere, di continuare, di vedere quale sarà il risultato finale del nostro tentativo. Penso assolutamente che questo si debba fare e sia un autentico dovere della Regione, e quindi sono in netto contrasto con il parere del Vice Presidente e concordo pienamente con quanto ha detto poc'anzi Menapace.

RAFFAELLI (P.S.I.): Permetterà il signor Vice Presidente avv. Rosa di esprimere una certa sorpresa per il suo intervento, sorpresa che deriva da due motivi: il primo, quello di averlo sentito prendere la parola, lui che è normalmente parco di interventi, su questo argomento; e in secondo luogo per il contenuto negativo del suo intervento, contenuto negativo per una parte delle motivazioni, di cui alcune sono nobili, rispettabili, discutibili se si vuole, ma che ognuno ha diritto di dare, altre di lega meno qualificata, come quella della perdita di tempo.

Non direi che stiamo discutendo di lana caprina e non direi che sia una buona ragione il probabile, presumibile poco uso che si farà del referendum, se la legge sarà approvata, per dire: allora è inutile farla. Ci sono in tutte le legislazioni, nella nostra come in quella di tutti i Paesi, alcuni istituti, e alcune disposizioni di carattere cautela-

tivo, di carattere di tutela, che poche volte vengono usate, vengono richiamate in vita per essere applicate, ma che però se non ci fossero al momento in cui ce n'è bisogno, la loro mancanza verrebbe a provocare dei gravi danni nella vita associata. Quindi il fatto che l'uso del referendum sarà indubbiamente, e concordo, un uso molto limitato, molto parco, non giustifica l'assenza di una legge che lo istituisca e lo regoli.

Per quel che riguarda il merito degli altri argomenti trattati e dal Vice Presidente e dagli altri oratori che si sono succeduti, ritengo scontata anch'io la premessa che la competenza giuridica nei confronti dei due consulenti non si confronta, e tanto meno la mia che non c'è, però ci permettiamo ed è nostro dovere del resto di cercare di capire quello che dicono e anche di scegliere quello che ci pare più giusto o meno giusto. Ora, per me c'è una cosa nelle due argomentazioni che mi sembra fondamentale, cioè l'argomentazione del prof. Mortati che dice: « *Nel caso noi ritenessimo insufficienti i principi già esistenti, sia pure scarsi e generatissimi, nella nostra Costituzione, e pretendessimo che per poter legiferare in materia di referendum lo Stato emani prima una qualsiasi legge ad hoc, noi dovremmo ricondurre la competenza regionale di cui all'art. 53 dello Statuto non nell'ambito dei limiti di cui all'art. 4, ma nell'ambito di cui all'art. 5* ». Mentre lo stesso Calamandrei è d'avviso che non essendoci nell'articolo che parla di referendum alcun cenno ai limiti della potestà legislativa della Regione, e non potendosi tuttavia ritenere che la mancanza di un cenno voglia dire che la Regione può fare tutto quello che vuole, magari anche contro i principi costituzionali, si debba ricondurre l'ampiezza di questa competenza sotto i limiti al massimo dell'art. 4; cosa che verrebbe nei fatti negata se si dovesse attendere l'emanazione di una legge specifica dello Stato.

Quindi mi sembra che se anche altre argomentazioni del prof. Mortati possono essere discusse, come l'osservazione, forse veramente più politica che giuridica, che la carenza dell'attività dello Stato non può impegnare la Regione a rinunciare alle proprie attività, che è dimostrazione, secondo me, di un prevalere in quel momento di sensibilità politica piuttosto che giuridica; anche se può essere discusso quello, l'altro argomento relativo ai limiti

di cui all'art. 4 mi sembra di granito e fuori di qualsiasi discussione.

Chi conosce il prof. Calamandrei per quello che è politicamente e quelli che sono i suoi orientamenti ecc., non avrebbe probabilmente previsto che proprio lui sarebbe diventato il cavallo di battaglia di coloro che non sono d'accordo con l'istituzione del referendum; di Calamandrei, un uomo orientato verso una interpretazione dinamica e direi qualche volta spregiudicata del dettato costituzionale, pur entro i limiti di una rigida disciplina giuridica, nessuno avrebbe pensato che proprio lui si sarebbe abbarbicato a questa interpretazione restrittiva.

Non vogliamo cercare di darci una spiegazione storicistica di questo fenomeno, che in me ha destato senz'altro sorpresa, e forse anche in altri; forse la spiegazione c'è, ed è questa: il prof. Calamandrei è stato investito ad un certo momento, non ufficialmente, ma è stato investito del problema delle competenze delle Province autonome in materia di scuola, è un giurista, è anche un uomo di parte, è anche un uomo di cultura e di sentimento e di passione, ed il prof. Calamandrei sul problema della scuola per quello che riguarda il Trentino e l'Alto Adige ha assunto (forse ha lasciato prevalere in se stesso più l'uomo della scuola, l'uomo che si sentiva solidale con il mondo dei suoi colleghi di scuola), ha assunto quella posizione negativa che tutti conosciamo. Cioè ha detto quello che dice qui: che la Provincia non può legiferare per mancanza di Norme di attuazione, o argomenti di questo genere. Non poteva essersene dimenticato questa volta, non poteva far finta di ignorare che lui stesso a Trento aveva detto e forse scritto da qualche parte queste cose. Questo probabilmente è un fenomeno di coerenza e di correttezza con se stesso e di fronte agli altri. Aveva ragione Calamandrei allora, o ha ragione adesso? E' una cosa sulla quale possiamo discutere. Certo che per me c'è una spiegazione; ma se aveva torto il prof. Calamandrei quando ha preso la posizione che ha preso in materia di scuola, qualcuno aveva ragione allora di fronte a lui. Se invece Calamandrei aveva ragione allora, oggi le posizioni devono essere invertite. Per non fare bisticci di parole diciamo in un altro modo: se la Provincia non poteva e non può legiferare in materia scolastica per man-

canza di Norme di attuazione o per mancanza di legiferazione statale o legge-cornice, allora è vero che non si può neanche fare la legge sul referendum; se la Provincia aveva ragione di legiferare e aveva torto chi aveva torto, e se lo prende e se lo assume, allora anche la Regione ha diritto ed è nell'ambito delle sue competenze nel momento in cui presenta la legge sul referendum.

D'altra parte anche l'argomento del Vicepresidente del Consiglio sui due giuristi che hanno ciascuno il proprio quintale e mezzo di testi a suffragio delle rispettive ragioni, sulle loro due schiene di brillanti polemisti ferrati di dottrina che potrebbero mettersi di fronte a difendere l'una e l'altra tesi, non è un argomento. E' sempre così in qualsiasi questione, e l'avv. Rosa me lo può insegnare perchè fa l'avvocato e sa che, salvo le cause patentemente perse in partenza, quelle infondate, quando ci sia un minimo di possibilità di diversa e dubbia interpretazione ci si può sempre schierare da una parte o dall'altra della gente che con molta serietà e con argomenti anche pesanti difende l'una o l'altra tesi. E il Consiglio ha fatto bene questa volta, come altre volte, a sentire il parere di giuristi. Questa volta si è verificato quello che il cons. Paris più volte aveva auspicato, di pianificare addirittura, cioè il cons. Paris più volte aveva detto: domandiamo nelle occasioni in cui abbiamo dei dubbi di carattere giuridico il parere di giuristi che sappiamo orientati in senso favorevole e di giuristi che sappiamo genericamente orientati in senso contrario, per sentire sia gli uni che gli altri. Il che, se poteva sembrare una tesi eccessiva posta come pregiudiziale e come metodo alla Regione, ha il suo fondamento di buon senso e saggezza. E questa volta, senza che la Regione abbia scelto deliberatamente i due consulenti contrastanti, di fatto le cose si sono verificate così.

Il Consiglio Regionale che dovrebbe fare? L'asino di Buridano? No, signori Consiglieri, noi fra due mucchi di fieno o due mucchi di paglia cerchiamo di sceglierne uno, perchè io, almeno per quanto mi riguarda, non faccio e non consiglio neanche agli altri di fare la fine dell'asino di Buridano e di crepare di fame per non saper scegliere fra una parte o l'altra. Se non si tratta di crepar di fame, si tratta di lasciare degli istituti, che ritengo fondamentali, nel nulla, perchè non

ci si è decisi. Si scelgano argomentazioni dell'uno e argomentazioni dell'altro; argomentazioni, necessità e opportunità nostre.

Del resto oggi ci troviamo di fronte a un disegno di legge dal quale vengono epurati alcuni degli articoli che avevano trovato giustificati motivi di rinvio da parte del Governo, motivi che sono stati riconosciuti giusti sia concordamente dai due consulenti, sia dal proponente il disegno di legge, sia dalla Commissione; come la attribuzione di funzioni giurisdizionali nuove alla Corte Costituzionale che non possono esser date evidentemente dal Consiglio Regionale; come l'altro argomento, l'inclusione nelle leggi non soggette a referendum delle leggi elettorali, che non essendo previste dalla Costituzione (anche se abbiamo visto che erano state escluse per semplice dimenticanza), non possono essere incluse dal Consiglio Regionale, così almeno ci è stato detto dal Governo ed è stato confermato dottrinarmente dai due giuristi. Però abbiamo anche visto come altri rilievi del Governo non stessero in piedi, come quello della mancanza di una veste di diritto da parte della Regione di attribuire funzioni alla Magistratura, rilievi manifestamente infondati quando queste attribuzioni si limitano a quel tipo di attribuzioni previste dalla legge sul referendum già attribuite dalla Regione con la legge elettorale comunale di Bolzano, quella comunale successiva per tutta la Regione, e dalla legge regionale.

Quindi la divergenza si limita ancora alla questione di fondo: del diritto o meno della Regione a legiferare in materia. Perché sui particolari le cose praticamente sono state messe a posto ed il Governo non insisterà; sarebbe assurdo che insista nella negativa per la questione delle attribuzioni di funzioni alla Magistratura; la Regione non insiste nell'attribuire funzioni alla Corte Costituzionale o ad includere le leggi elettorali nell'elenco delle leggi non soggette a referendum. Quindi nei particolari abbiamo trovato praticamente un terreno sul quale non c'è materia di contesa. La materia del contendere è sul fondo della questione: siamo o non siamo competenti?

Ed allora anche se resta un dubbio, per me è opportuna, direi auspicabilissima, se il Governo dovesse ulteriormente insistere nella negativa, la pronuncia della Corte Costituzionale. E non è per

litigiosità inveterata o istintiva di quello che vuole mangiarsi il patrimonio e i nervi pur di andare davanti al giudice; è perché sarà bene che, occasione per occasione, più presto che sia possibile, noi mettiamo al vaglio, al collaudo, articolo per articolo del nostro Statuto o almeno tutti quegli articoli e quelle parti del nostro Statuto di fronte alle quali, noi da una parte e lo Stato dall'altra, abbiamo visioni e concezioni diverse e che rimangono nel limbo delle disposizioni inefficaci perché non ne conosciamo esattamente o non ne è stata definita esattamente la portata. Oggi abbiamo lo strumento, il saggia-tore, la bilancia che ci dice chi ha torto in maniera definitiva, o ragione, pesiamo su questa bilancia il nostro Statuto o alcuni di quegli articoli la cui portata è incerta.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. di Trento - DC.): Se non avessimo approvata questa legge forse, data la situazione, potremmo anche accettare la proposta del Vice Presidente Rosa, nel senso che con l'orientamento della Corte Costituzionale e con le precedenti sentenze dobbiamo andare cauti a fare un conflitto, dove proprio non esistano notevolissimi interessi della Regione nella questione in oggetto.

Non è che l'istituto del referendum non sia importante, ma ne abbiamo fatto a meno fino adesso ed effettivamente le leggi regionali da modificare o da abrogare sono tanto poche che non occorre una legge sul referendum. Dico questo anche per la portata del provvedimento. Certamente che adesso votare contro il provvedimento è un pochino più difficile, perché ormai l'abbiamo approvato e siamo in sede di procedimento, e sarebbe rinviare la discussione o, non approvandola, accettare le tesi che sono state espone nelle carte del rinvio. Questo è veramente pericoloso. Effettivamente possiamo anche esser d'accordo o essere contrari, ma non credo che possiamo accettare così la reiezione, perché abbiamo anche una responsabilità per i riflessi che avrebbero queste tesi accettate da noi su altre questioni ed altre impostazioni che noi abbiamo in altri settori. Per questo ragionamento possiamo anche perdere presso la Corte Costituzionale, non vi è dubbio.

Per quanto riguarda i rilievi fatti dal Governo possiamo anche indicarli in due sostanziali: il pri-

mo che mancando i principi dettati dalla legge dello Stato circa i criteri e orientamenti del referendum, leggi d'applicazione dell'art. 75 della Costituzione, non possiamo legiferare; secondo: che non possiamo attribuire competenza all'organo giudiziario, all'ordinamento dello Stato e alla Corte Costituzionale. Questi sono i rilievi fatti dal Governo alla legge, sui quali i due giuristi hanno dato il loro parere; come al solito, secondo i criteri con i quali vedono la Regione e l'ordinamento autonomo o meno danno ed esprimono anche il loro atteggiamento, perchè non vi è dubbio che tutti i giuristi cercano di portare argomenti alla loro tesi di fondo. Mortati è un uomo che ha lavorato per creare l'ordinamento regionale democratico e costituzionale e quindi è portato ad interpretare lo spirito e a dare un valore alle norme della Costituzione e degli Statuti speciali. Calamandrei forse è preoccupato da altre questioni e ha voluto interpretare queste norme per prendere ad esse l'efficacia che il testo letterale e anche la sistematica e la logica dovrebbero loro dare. Comunque dico che noi dobbiamo essere prudenti, effettivamente. Per esempio, con il quesito dell'autorità giudiziaria appellarci anche alla sentenza del maso chiuso diventa un po' pericoloso, perchè la Corte Costituzionale ha detto sì che la Provincia poteva attribuire un potere al giudice, ma in quanto manca qualsiasi presupposto nell'ordinamento giuridico dello Stato, si doveva andare all'ordinanza imperiale nella quale il Pretore aveva tale competenza. Qui, dice la sentenza, siamo in una eccezione non solo dell'art. 4 ma dei principi generali contenuti nell'art. 4, mentre i poteri e le funzioni sono attribuite all'ordinamento giudiziario unicamente dalla legge e, dice sempre la sentenza, la legge dichiarata nell'art. 108 è la legge dello Stato. La Corte Costituzionale ci mette in una brutta situazione perchè se così fosse sarebbero infondate tutte le norme elettorali emanate da questo Consiglio Regionale che attribuiscono alla Magistratura competenze nei riguardi degli adempimenti elettorali. Ora, o è valido un principio o è valido l'altro principio; però fra le questioni si può dire: ma quella legge non è stata impugnata, perciò la Corte Costituzionale non ha potuto esplicitare un suo giudizio su quella parte elettorale. Dobbiamo anche però ricorrere al buonsenso, che in fondo dovrebbe pre-

siedere essendo contenuto di logica ai nostri atti. Se non abbiamo la potestà di attribuire all'ordinamento giudiziario determinate funzioni essenziali per emanare provvedimenti in una determinata materia, come si potrebbe risolvere la questione? Bisognerebbe emanare noi alcuni provvedimenti, d'accordo e d'intesa col Parlamento perchè esso emani gli altri che sono necessari per rendere validi i nostri provvedimenti, cioè la legiferazione a due, come dice Mortati. Infatti solo la Magistratura può dare garanzia di indipendenza, di imparzialità e di obiettività, poichè siamo nel merito dei diritti civili e politici dei cittadini che non possono essere affidati nè ad organi amministrativi nè ad organi politici, perchè sono in causa questi organi. Evidentemente in tutto il nostro ordinamento non abbiamo che la Magistratura che può assumere legittimamente per i pubblici interessi e per la salvaguardia dei diritti civili e politici dei cittadini queste determinate funzioni; nessun altro organo può assumerle. Anzi, direi che se la legge regionale volesse far assumere queste funzioni ad organi di natura politica o amministrativa sarebbe un violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico. Ora, o noi li violiamo dettando queste norme ed allora evidentemente non sappiamo come fare, o non li violiamo e siamo nel legittimo, e allora sono logiche anche le norme nelle quali noi introduciamo questo potere. Se la Corte Costituzionale dovesse decidere di diverso avviso non so come potrebbe organizzare, certamente metterebbe nel nulla l'art. 53 dello Statuto.

Ora, quando leggo questa sentenza dove è detto « *lo Stato, per il fine essenziale e per tutela generale dell'interesse nazionale, può avvalersi di organi regionali come gli enti provinciali del turismo* », è detto che non è per niente contrario alla costituzione e agli Statuti speciali il fatto di sottoporre la Regione ai ricorsi in sede gerarchica al Commissario del Turismo, è detto che ciò è secondo i principi generali, e io devo stupirmi. Insomma, noi abbiamo sempre torto allora! Perchè quando noi ci avvaliamo degli organi dello Stato per una funzione di interesse pubblico, per la tutela dei cittadini dovremmo essere in errore, mentre lo Stato, per la tutela degli interessi nazionali, può avvalersi dei nostri organi, e pone addirittura in dipendenza gerarchica la Regione contravvenendo

a principi generali dell'ordinamento nostro, perchè gli organi elettivi, fino a prova contraria, non sono sottoposti al ricorso gerarchico di un organo burocratico come è l'Alto Commissario del turismo che non è un ministro, non è elettivo, bensì nominato? Quando vediamo che ci siamo sottoposti noi, organi elettivi, al ricorso del Commissario del turismo, che è un organo burocratico, allora diciamo che non ci intendiamo più, che non sappiamo più che pesci pigliare! Ma noi dobbiamo in fondo fare presenti le nostre lagnanze, si perderà: pazienza! Possiamo anche perdere, l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza può anche mancare, può modificarsi, ma c'è la quiescenza dell'organo politico, e allora per forza di cose prenderà quella strada e sarà per noi una limitazione sostanziale dello Statuto stesso.

Sarà un ragionamento di natura politica anche quello di Calamandrei, il quale dice che se l'inerzia dello Stato c'è, è un puro fatto politico che può essere modificato unicamente attraverso i mezzi di natura politica, ma non dà il diritto alla Regione di legiferare, perchè quello è un argomento di natura giuridica. Però va contro lo spirito dello Statuto, contro la norma dello Statuto, contro i principi dell'autonomia che lo Stato possa con la inerzia bloccare lo sviluppo legislativo della Regione e delle Provincie.

L'art. 9 della legge sull'ordinamento della Regione, il quale subordina le iniziative legislative regionali alle emanazioni delle leggi e dei principi, è stato ritenuto da autorevole dottrina incostituzionale, da quell'autorevole dottrina che il Commissario del turismo dichiara tale quando parla a favore suo e che non diventa più autorevole dottrina quando parla a favore nostro, perchè Mortati è citato negli argomenti del Governo come autorevole dottrina. Ora, o l'autorevole dottrina è per tutto, e quando ci danno torto e quando ci danno ragione — per me è autorevole dottrina sempre quando si dà ragione alla Regione!... — Perchè lo Stato non viene mai a domandarci il nostro parere o a dire quale è l'autorevole dottrina? Quello che argomenta a favore dello Stato è sempre autorevole, ma quello che argomenta a favore nostro deve essere altrettanto autorevole, almeno finchè siamo su questi banchi e parliamo a nome e per conto della Regione. Io ho perso ogni fiducia nei

giuristi, evidentemente non sono un uomo di diritto, ma l'ho persa completamente...

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Lo può dire perchè non è un giurista!

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Io non parlo da giurista, ma da uomo politico, e al di sopra del diritto e delle tesi giuridiche c'è l'atto politico ed è la politica che presiede agli interessi delle collettività, non il diritto, il diritto viene dopo, si forma il diritto con gli atteggiamenti di natura politica. E' una tesi esatta questa!

Ora, la difesa di un ordinamento autonomo è essenzialmente un atto politico. E' per questo che non possiamo accettare la tesi. Potremmo dire: non discutiamo del disegno di legge, perchè effettivamente non ha una rilevante importanza e abbiamo tante altre questioni da sollevare e difendere a denti stretti, questioni che molte volte dai banchi delle minoranze non sono difese con lo stesso atteggiamento con il quale si difendono questioni dello Statuto; perchè mi vanno a difendere il referendum e quando vengono fuori le competenze scolastiche allora sono tutti contrari e allora lo Statuto non dice nulla! Lo Statuto è completo e bisogna difenderlo fino in fondo, dappertutto!

Ora, dico, i dubbi sono venuti a tutti sulla tesi giuridica. Abbiamo perso parecchie cause alla Corte Costituzionale, ne abbiamo vinta una sola, modesta, per caso anche quella, non so come. La Regione Sarda ne ha perse 11 in un solo giorno, penso agli amici sardi, come saranno stati male!

Perchè noi, da ingenui, pensavamo che quando dettiamo una norma dello Statuto quella avesse il suo valore, mentre attraverso gli interpreti, le Norme d'attuazione e certe espressioni dello Statuto non hanno più nessun valore, vedi art. 10 del nostro Statuto. Il Costituente poteva dire 750 milioni di vantaggio dati alla Regione, ma il fatto sta che ne sono risultati 70 milioni!

RAFFAELLI (P.S.I.): E ce li hanno ancora da dare!

ALBERTINI (Presidente G.P. Trento - D.C.): E ce li hanno ancora dare! Effettivamente gioca un po' la nostra ingenuità in questo ordinamento, nell'aver creduto che quando dicevamo una cosa e la mettevamo nella legge costituzionale quella co-

sa avesse un determinato valore, invece il valore molte volte non lo ha.

Concludo; personalmente penso che si potrebbe, anche per ragioni di opportunità, forse non incorrere nella possibilità di perdita della causa, se il Governo domani rinvia la legge, perchè siamo ancora in sede di modifica e non in sede di votazione ai sensi dell'art. 49. Se il Governo la rinvia un'altra volta, troveremo delle argomentazioni, potremo anche non recedere dal nostro atteggiamento per ragioni di opportunità, perchè andare a far decidere alla Corte Costituzionale una tesi nella quale potremmo anche perdere, cioè che noi non possiamo legiferare finchè non c'è la legge dello Stato, ci pregiudicherebbe tutte le competenze dell'art. 12 e dell'art. 5. Perchè allora, di fronte ad una sentenza della Corte Costituzionale, il Governo o il Parlamento si sentirebbero abilitati a non essere sollecitati nell'emanazione di alcuni provvedimenti in questi settori e quindi bloccare tutte le iniziative. Mentre adesso ci possiamo per lo meno lamentare, il che è già qualche cosa, domani non potremmo neanche più lamentarci, perchè vi sarà una decisione. Ora, se si incorre in una cosa non decisa rimane sempre la speranza, ma in una cosa decisa negativamente si perde anche la speranza! Questo sarebbe però un argomento da non mettere nelle motivazioni con le quali si recede dal nostro atteggiamento, ma che potrebbe indurre per prudenza il Consiglio Regionale a non approvare e a non andare alla Corte Costituzionale.

Si potrebbe varare il provvedimento e sentire che cosa dice il Governo; se poi rinvia si potrà anche dire « piuttosto che fare una causa recediamo per ragioni di opportunità, e non di principio ». Forse di questo ragionamento è da tenere conto, ma nella sostanza, (dicano quello che vogliono i giuristi, io non mi interessero più di questi giuristi), la dottrina finora è orientata favorevolmente nei riguardi dei problemi sollevati dal Governo, e la dobbiamo coltivare questa dottrina perchè in certo qual modo la dottrina influenza la giurisprudenza. E a parte il divario delle due tesi, dico che sto sempre con quella che dà ragione alla Regione e credo di non sbagliare, ed anche quando sbaglio ritengo di interpretare sempre gli interessi delle nostre popolazioni.

DEFANT (P.P.T.T.): E' interessante esaminare le motivazioni che hanno indotto i rappresentanti del Governo a rigettare questo progetto di legge. Si cita il ricorso alla Corte Costituzionale di tipo diverso da quello esistente, e su questo possiamo anche essere d'accordo. Poi si parla di norma illegittima costituzionalmente, quella dell'art. 1, che esclude dal referendum le leggi elettorali: non vedo che violino il principio, la Costituzione sottrae al giudizio del referendum soltanto la materia finanziaria. Quindi mi sembra strano che si ponga come principio la legge elettorale. Poi la motivazione del Commissario del Governo, rispetto agli artt. 4, 7, 23, che dovrebbero, a giudizio del potere esecutivo, non essere posti e sottoposti alla Magistratura ma ad una legge particolare dello Stato, anche questo è evidente per il potere esecutivo, il quale cercherà sempre di estendere la sua influenza sia dal punto di vista politico generale che dal punto di vista legislativo; ma non si capisce il motivo per il quale non debba essere incaricata la Magistratura. Questo per quanto riguarda la motivazione del rinvio.

Se esaminiamo poi attentamente le due tesi che sono in contrasto, risalta subito il problema dove dobbiamo ubicare l'art. 53, il quale dice espressamente che la Regione *regola* — il famoso indicativo, che è imperativo, dei giuristi — regola l'esercizio dell'iniziativa popolare e del referendum. Dove dobbiamo ubicarlo? All'art. 4 o all'art. 5? All'art. 4, dove si parla di orientamenti generali o di principi generali? All'art. 5, dove si parla di legge dello Stato? Fortunatamente vi è un accordo, sia fra i giuristi interpellati che fra il Governo: tutti e tre sono d'accordo che quanto previsto dall'art. 53 vada inquadrato nell'art. 4 dello Statuto. Questo è certo un passo in avanti, che senza la consultazione non poteva apparire chiaro.

Ora sentiamo che cosa dice il prof. Calamandrei rispetto a questo art. 4; qui siamo in tema di competenza esclusiva, art. 4 dello Statuto del Trentino-Alto Adige: non c'è bisogno di legge-cornice, e il legislatore regionale può legiferare solo che rispetti i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. Però soggiunge — è interessante questa continuazione perchè si capisce la mentalità del giurista — la ricerca della verità, ma nella ricerca della verità si omettono molte volte elementi che

contribuiscono alla verità stessa: « *Pur tuttavia occorre anche qui che tali principi vi siano, e viceversa essi mancano del tutto* ». Lui fa un'affermazione categorica, qui mancano i principi, Signori, del referendum! Ma che cos'è in sostanza questo referendum? Un'elezione, Signori miei, che si svolge su particolari oggetti e con forme particolari, ed è anche un giudizio che l'elettore, raggiunta una determinata età, esprime su determinate condotte dell'uomo pubblico. Quindi, egli afferma che su questa particolare attività del cittadino mancano del tutto i principi nell'ordinamento dello Stato. E' un'affermazione curiosa, la seguo perchè a fil di logica, se è necessario, mi sforzo di ragionare anch'io. Mancano del tutto; non potrebbe darsi che, sia pur in mancanza di una legge statale sul referendum, esistano principi in materia elettorale, tenendo presente che la materia elettorale è regolata da principi generali del principio, come sentiremo dopo? « *I principi in materia elettorale e parlamentare, sufficienti a ricavare una serie di Norme di attuazione del referendum. Tali principi infatti (in tema di elettorato attivo, di esercizio del suffragio, di spogli delle schede, ecc.) non sono affatto sufficienti ad inquadrare sia pure sommariamente il referendum, perchè non coprono la mancanza di altri principi tipici della materia, quali quelli sulle preclusioni, sugli effetti diretti ed indiretti, sul regolamento dei rapporti insorti medio tempore ecc.* ». Questi sono principi legislativi, non sono principi dell'ordinamento giuridico, sono principi che potrebbero essere variati tranquillamente, senza offendere la Costituzione. Qui parla chiaramente, non ci troviamo di fronte a principi, ad orientamenti generali, perchè la Suprema Corte Costituzionale, come ha definito l'art. 4? Lo ha definito in questi termini: « Fa d'uopo rilevare che si debbono considerare come principi dell'ordinamento giuridico quegli orientamenti e quelle direttive » — quindi larghissime — « di carattere generale e fondamentale che si possono desumere dalla connessione sistematica » — quindi un ragionamento logico, generale, non particolare su questo o su quel principio legislativo — « del coordinamento della intima razionalità delle norme che concorrono a formare in un determinato momento storico il tessuto dell'ordinamento giuridico vigente ».

Questa formulazione e questo responso l'ha dato in occasione dell'esame della legge sull'artigianato della Provincia di Bolzano. L'ordinamento giuridico dello Stato non può occuparsi di calzalai, di Consigli Regionali, ecc. ecc., si occupa di orientamenti generalissimi e vastissimi. Nel caso del maso chiuso è evidente che non vi poteva essere un precedente nell'ordinamento giuridico italiano, lì però si doveva far riferimento ad un ordinamento giuridico precedente. La stessa cosa si può dire riguardo alla Magnifica Comunità. Quando la Suprema Corte di Cassazione prese in esame il ricorso sulla natura della proprietà, si riferì alla sentenza del Supremo Tribunale amministrativo di Vienna, la quale sentenza dell'8 maggio 1888 stabiliva in modo inequivocabile la natura della proprietà; ed è evidente che bisogna riferirsi a quello! Nel nostro caso particolare l'art. 4, cioè la Costituzione, prevede precisamente orientamenti generalissimi anche in riferimento alla legge elettorale, e la sentenza della Corte Costituzionale continua così: « I principi generali che scaturiscono da questa coerente e vivente unità logica e sostanziale del diritto positivo, possono riflettere anche determinati settori per convergere poi semper più elevate direttive generali coerenti allo spirito informatore di tutto l'ordinamento ».

Questa è una interpretazione dell'art. 4: in un dato momento si inquadra nell'art. 4 quel determinato settore senza per questo arrestarlo. Non capisco come possa affermare Calamandrei che nell'art. 4 non vi è riferimento a principi del referendum, ben tenendo presente che il referendum è un'elezione (non è una cosa scoperta ieri o l'altro ieri) un tipo di elezione, che invece di orientare gli elettori verso una determinata ideologia, lo orienta verso un determinato campo amministrativo, verso un determinato problema, che nel momento, nell'istante storico, turba l'andamento dell'amministrazione. Ora, non capisco assolutamente questo atteggiamento. Calamandrei vuole che sull'art. 4 lo Stato emani leggi che inquadrino la nostra legge sul referendum. Ed allora l'art. 4 dove va a finire? L'orientamento generale dove va a finire? I principi dell'orientamento giuridico?... E' un po' la situazione che si è verificata in Consiglio quando si discuteva la nostra famosa legge elettorale: si attendeva la legge dello Stato, benchè l'art. 5

dica che bisogna basarsi sulle leggi esistenti. Si attendeva la legge dello Stato che poteva venire fra tre o quattro anni. La stessa cosa dice qui; mi rendo conto che l'art. 5 parla esattamente di legge statale, ma si può anche comprenderlo nell'art. 4. Questo non lo capisco più.

Ora, ripeto, dove vanno a finire tutti i ragionamenti della Suprema Corte Costituzionale? E' un contrasto apparente, evidente. Probabilmente una svista, come c'è stata nel responso in merito agli Usi civici in provincia di Trento, dove un illustrissimo giurista, forse il migliore che esista, fece una confusione tremenda fra organizzazione regionale e organizzazione provinciale. L'abbiamo già visto ma, ripeto, l'argomentazione del prof. Calamandrei non può attecchire, è una contraddizione in termini: o è art. 5, e allora va inquadrato nelle leggi dello Stato; o è art. 4, e allora va inquadrato nell'ordinamento generale che è quello stabilito dalla Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale prevede che si può inquadrare anche quel determinato settore. Quindi questo vuol dire tentare di ostacolare nella nostra Regione l'attuazione di un programma di carattere politico che, per me, è essenziale ai fini del progresso della democrazia regionale. Perché, il referendum, a che cosa serve in sostanza? Permette al cittadino di sostituirsi momentaneamente al legislatore e di correggere il legislatore, di annullarne l'opera, se è necessario, di proporre provvedimenti legislativi. Questo è il referendum.

E' necessario a questa Regione il referendum? Credo che si debba rispondere affermativamente. Se dobbiamo rispondere affermativamente, dobbiamo sostenere questo progetto di legge, vada a finire come vuole! Il diritto è dalla parte nostra!

Il Vice Presidente del Consiglio mette in dubbio la potestà della Regione di appellarsi alla Magistratura; anche questa affermazione è molto arida, e perchè? La Repubblica è composta dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

Le Regioni, specialmente la nostra, hanno una configurazione particolare che riconosce loro la potestà legislativa, senza però avere la minima ingerenza nel potere giudiziario. Io domando al Vice Presidente del Consiglio: come possono le Regioni a Statuto speciale legiferare senza invadere minimamente quello che è il campo del potere giudi-

ziario? Ritengo che i 3/4 dell'attività regionale sarebbe arrestata automaticamente se non si potessero prendere provvedimenti di carattere punitivo. Se lo Stato ha previsto questo, allora è un errore dei Costituenti che dovevano darci una potestà giudiziaria concorrente, ma è evidente che i Costituenti non hanno mai previsto nè una autonomia giudiziaria, nè una autonomia finanziaria. Su questo punto bisogna riconoscere che i Costituenti sono stati chiari. Ed allora come possiamo legiferare senza avere la potestà punitiva? chi rispetta le nostre leggi? Credo che nessun uomo sensato del potere esecutivo centrale possa opporre obiezioni. Vogliono ostacolare la Regione? Lo dicano! Ma si ostacola la Costituzione, noi li denunceremo al Presidente della Repubblica, che è obbligato a far rispettare la Costituzione.

Si vuole troncare, ostacolare, ritardare lo sviluppo regionale? Ebbene, allora ci difenderemo, la legge ci mette qualche arma fra le mani! Ma che noi si abbia il diritto, anzi il dovere di inserire nelle nostre leggi la Magistratura, questo è fuori dubbio, non soltanto per la difesa del cittadino ma per il tranquillo svolgimento dell'attività regionale. Non credo che vi siano dubbi in materia. Per noi l'art. 53 vuol dire allargamento del diritto del cittadino, cioè inserire praticamente il cittadino nell'attività politica regionale, non possiamo ostacolarlo. Se abbiamo in qualche modo invaso campi di competenza estranei, ebbene ci ritireremo come coloro che si sono ritirati quando proponevano una Corte Costituzionale che non c'era; ma su quello che è il nocciolo della questione, cioè il diritto del cittadino di esprimere il suo parere in merito a determinati atti amministrativi della Regione, su questo non possiamo retrocedere, perchè questo è un diritto sancito dalla Costituzione e vale qualche cosa di più, è una necessità inderogabile alla nostra situazione di fatto che si è manifestata e si è sviluppata nella Regione. Perciò voto a favore di questo progetto di legge.

MENAPACE (Indipendente): E' soltanto per completare un rilievo. Diceva giustamente poc'anzi il Presidente della Giunta Provinciale che il *primum* è una realtà politica e in un secondo tempo vengono le disposizioni di legge attraverso le quali questa realtà politica di un determinato tempo e

periodo si attua e crea gli istituti, crea analiticamente le forme del suo vivere. Ora, è strano, ma questo principio è stato dimenticato dal prof. Calamandrei, perchè come fa a parlare di carenza — l'abbiamo rilevato in sede di Commissione — di carenza di principi dell'ordinamento giuridico dello Stato quando il referendum, lo osservava poco fa il cons. Defant, è una delle armi elementari di qualsiasi struttura democratica dello Stato? Non esistono strutture democratiche dello Stato, cioè ordinamenti nello Stato, dove il principio è quello della libertà e dove il referendum non sia una cosa normale, usuale, naturale direi, anche se il potere centrale non ha provveduto espressamente a presentare suoi strumenti legislativi. Ma il dire che la mancanza di questi strumenti legislativi del potere centrale costituisca una carenza di principi dell'ordinamento giuridico, è in contraddizione con quanto ebbi occasione di dire prima, perchè negli studi giuridici italiani e nelle applicazioni anche all'interno degli organismi, Senato, Camera e altri, esistono effettivamente, ed esistono perfino nella nostra Regione. Noi abbiamo già la forma del referendum per la ricostituzione dei Comuni, ma per quanto non si possa pretendere che un professore abbia occhi d'Argo, poteva però constatare che nella nostra Regione esiste già un precedente legislativo e pratico di attuazione di referendum, che già esiste e si attua entro determinati limiti; seppur su un terreno circoscritto, ma esiste, ed è un precedente.

Quello che dice dei provvedimenti singoli riguarda tutto ciò che particolari leggi dello Stato o delle Regioni potranno indicare per l'attuazione, per l'efficacia e per l'estensione dell'efficacia del referendum, ma non è che si possa dire che vi sia carenza dei principi dell'ordinamento giuridico in una materia tanto importante come questa del referendum, che si riduce, in sostanza, ad una delle tante forme elettorali con un effetto diverso, con un effetto che ha una catena di sviluppi molto interessanti, non indentici a quelli delle elezioni come vengono comunemente conosciute e definite da noi, ma sempre sul terreno dell'esercizio da parte del cittadino del potere che gli viene conferito dallo Stato di diritto, da uno Stato in cui vige il metodo della libertà di intervenire nelle faccende, nelle

cose pubbliche con un suo voto, sopra determinate materie.

E quindi a me sembra nuovamente che il Consiglio possa con tutta tranquillità sostenere la fondatezza dell'impostazione della legge che torna in discussione questa mattina. Mi pare, anche sentendo il parere di altri colleghi, che anche dal punto di vista della autonomia regionale convenga sostenere questo principio, anche a rischio di doverci presentare e sottoporre ad un giudizio superiore, ma non recedendo di nostra iniziativa, prima di aver combattuto tutte le battaglie che sono possibili, che sono anzi obbligatorie per il nostro istituto regionale autonomo.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. Pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: 19 voti favorevoli, 2 contrari, 4 astenuti. Facciamo 10 minuti di intervallo.

(Ore 11.55).

Ore 12.30.

PRESIDENTE: La seduta è riaperta.

AMONN (S.V.P.): Mozione d'ordine. Ieri o l'altro ieri è stata fatta un'osservazione alla Presidenza, oggi devo fare la stessa osservazione riguardo ai Consiglieri. Noi abbiamo fissato, e la Presidenza ha gentilmente concesso, un intervallo di 10 minuti; è stato suonato il campanello 5 o 6 volte ma i Consiglieri non sono entrati in aula...

PRESIDENTE: Inizia la discussione articolata sulla legge per il referendum.

BENEDIKTER (Assessore agli affari generali - S.V.P.): Propongo che il Consiglio interrompa i suoi lavori oggi dopo le 14, per riprenderli martedì prossimo, in quanto è già stato deciso che durante questa settimana non venga trattata la legge sull'incremento industriale della Regione. Quindi propongo che si riprendano comunque la prossima settimana le riunioni del Consiglio per questo argomento e quelli che rimangono ancora all'Ordine del giorno, anche perchè la Giunta Regionale possa riunirsi domani.

FIORESCHY (S.V.P.): Vorrei appoggiare la richiesta fatta dall'Assessore Benedikter, in quanto i lavori della Giunta Provinciale, con queste sedute del Consiglio Regionale, sono rimasti in arre-

trato. Perciò appoggio la richiesta di rinviare le sedute del Consiglio Regionale alla settimana ventura.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Io non l'appoggio, anche se l'ultima ragione addotta dall'Assessore Behedikter, cioè la necessità della Giunta Regionale di riunirsi, mi lascia convinto, naturalmente. Era solo per osservare che ieri non si era stabilito che la legge relativa alle piccole e medie industrie si sarebbe esaminata la settimana prossima, bensì domani, venerdì. Soltanto questa puntualizzazione volevo fare, perchè temo che non solo non la si voglia discutere domani, venerdì, ma che per la questione procedurale ben nota a tutti la si voglia spostare a chissà quando, dico a chissà quando, mentre credo sia una legge che merita un esame sollecito e rispettivamente il varo da parte del Consiglio Regionale. Per cui ho i miei dubbi e timori in proposito.

SAMUELLI (Assessore alle finanze - D.C.): Posso dire che il Presidente, prima di partire per Roma, mi ha espressamente dichiarato che domani mattina proseguirà il suo viaggio di ritorno in treno e sarà a Bolzano per partecipare ai lavori del Consiglio Regionale, e così dicasi di altri Assessori. Quindi si era convinti di continuare i lavori domani.

PRESIDENTE: Direi questo: se domani c'è Giunta Regionale adottiamo per domani l'orario dalle 9 fino alle 12 e mezza. Così la Giunta si può tenere, e rispettiamo la deliberazione di principio, cioè di lavorare anche domani. Se per domani rimanesse solo la legge sui contributi industriali, si potrebbe andare a martedì, ma c'è molta altra materia da esaminare, per cui iniziamo alle 9 e finiamo alle 12 e mezza, e tutto il pomeriggio rimane libero, anche per permettere la seduta di Giunta.

MENAPACE (Indipendente): Presidente, Lei ha già fatto una proposta che potrà essere valutata ed esaminata dai colleghi, ma purtroppo la prima proposta non si poteva accettare ed era preclusa dalla sua stessa decisione dell'altro giorno, quando si discusse circa l'ordine dei lavori della settimana e il Consiglio approvò che per tutta la settimana si facesse il lavoro con un determinato ordine. Quindi sarei del parere di mantenere l'ordine sta-

bilito e di continuare, perchè quand'anche non discutessimo il punto 14) vi sarebbe il punto 15) relativo alla legge n. 11, che ci darà ampia materia per la seduta di domani.

PRESIDENTE: Propongo di lavorare domani fino alle 12 e mezza, invece che fino alle 14.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. di Trento - D.C.): Sono d'accordo con la proposta del Presidente anche pensando al calendario dei lavori già fissato e in base al quale la Giunta Provinciale di Trento ha disposto i propri lavori e appuntamenti. Ora è inutile sconvolgere ogni volta quello che è stato preordinato; quando c'è Consiglio Regionale c'è Consiglio Regionale e questo vale per la Giunta Regionale e per le Giunte Provinciali, al di sopra dell'organo amministrativo ed anche per ordinare il lavoro nostro. Perchè non è giusto cambiare ogni volta queste disposizioni e questi lavori; le esigenze della Giunta Provinciale di Bolzano sono anche nostre. Il venire qui ogni volta con discussioni a chiedere di rinviare il Consiglio Regionale è una cosa che fa veramente pena a vedersi, tanto che noi non riusciamo ad organizzare il lavoro; del resto le sedute delle Giunte possiamo tenerle anche qui, tanto più quella di Bolzano, dopo le 14, semmai dovremmo essere noi di Trento a chiedere un rinvio, e non la Giunta di Bolzano. Facciamo seduta di Giunta Provinciale a Bolzano anche noi, piuttosto che far rinviare il Consiglio Regionale!

PRESIDENTE: Premesso che abbiamo già deliberato di lavorare martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, e di non lavorare sabato e lunedì, e premesso che domani c'è la necessità per la Giunta Regionale di riunirsi, continuiamo domani, però concludiamo i lavori alle 12 e mezza, con inizio alle 9,15. Non è possibile cambiare di giorno in giorno.

Inizia la discussione articolata.

CAPO I.

Referendum per l'abrogazione di leggi regionali.

Sezione I.

Richiesta di referendum

Art. 1

Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali valide per le elezioni del Consiglio Regionale del

Trentino-Alto Adige può farsi promotore, ai sensi dell'art. 53 della Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 5, di un referendum popolare abrogativo di leggi regionali o di singole disposizioni in esse contenute.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio e per le leggi elettorali. Egualmente non è ammesso il referendum per le leggi regionali emanate a sensi della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16. Infine non è ammesso il referendum per leggi regionali o per disposizioni in esse contenute che riguardano la tutela di una minoranza linguistica.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Regionale.

La proposta soggetta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa, purchè abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

Perchè una richiesta di referendum sia accolta deve essere convalidata dalle firme di almeno otto mila elettori.

Perchè una richiesta di referendum concernente l'abrogazione di una legge regionale che riguarda prevalentemente una delle due Province sia accolta, è necessario che almeno la metà delle firme richieste provenga dalla Provincia interessata.

All'art. 1 la Commissione ha apportato un emendamento soppressivo, al secondo comma, delle parole « e per le leggi elettorali ».

E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2

Sono considerate come riguardanti la tutela di una minoranza linguistica le leggi o singole disposizioni delle medesime che tendono a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico dei gruppi di lingua tedesca e ladina ed in particolare le leggi emanate comunque in attuazione del secondo comma del paragrafo primo dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia ed Austria.

E' posto ai voti: unanimità.

Art. 3

Qualora le firme raccolte per la richiesta di referendum siano di cittadini residenti nei Comuni delle Valli Badia e Gardena e la legge o le dispo-

sizioni di legge di cui si propone l'abrogazione interessino particolarmente la minoranza ladina, il numero necessario per la presa in considerazione della richiesta viene ridotto a 1.500.

E' posto ai voti: unanimità.

Art. 4

L'elettore che intende farsi promotore di un referendum abrogativo di leggi regionali deve darne notizia alla Cancelleria della Corte di Appello di Trento, presentandosi alla stessa e indicando con precisione la legge o le singole disposizioni di essa di cui chiede l'abrogazione.

Il cancelliere ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al promotore.

All'atto di tale comunicazione il promotore presenta al cancelliere i fogli sui quali si propone di raccogliere le firme dei richiedenti il referendum.

I fogli debbono essere di dimensioni uguali a quelle della carta bollata e debbono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la precisa dichiarazione della richiesta del referendum con le indicazioni prescritte nel primo comma.

Il cancelliere appone ai fogli il timbro a data della Corte di Appello e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

E' posto ai voti: unanimità.

Art. 5

La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'art. 4.

Le firme debbono indicare il nome, cognome e paternità del sottoscrittore ed essere completate con la menzione del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della Pretura o dal segretario comunale. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre la data, deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio o del cancelliere o del segretario comunale è dovuto l'onorario stabilito dall'art. 20 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24.

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali, dei Comuni medesimi, relativi ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Regionale.

I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta. I certificati collettivi possono essere sostituiti da dichiarazione apposta in calce ai singoli fogli contenenti le firme dei sottoscrittori quando i firmatari di un foglio risultino tutti iscritti nelle liste elettorali di un medesimo Comune.

E' posto ai voti: unanimità.

Art. 6

Il deposito deve avvenire entro quattro mesi dalla data del verbale di cui all'art. 4, e può essere effettuato da uno dei richiedenti, il quale deve dichiarare al cancelliere il numero delle firme contenute nella richiesta.

Il cancelliere rilascia ricevuta.

E' posto ai voti: unanimità.

Art. 7

Il Presidente della Corte di Appello di Trento, entro due giorni dalla presentazione di una richiesta di referendum, designa una Sezione della Corte che assume le funzioni di « Ufficio Centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi regionali del Trentino-Alto Adige ».

Non appena costituito l'Ufficio Centrale esamina la richiesta di referendum e dove la ritenga inammissibile, perchè la proposta si mostri contrastante con norme della Costituzione o dello Statuto Regionale o della presente legge, dichiara con propria ordinanza inammissibile la richiesta. Contro tale ordinanza può essere presentato reclamo, anche da un solo elettore firmatario della richiesta di referendum, alla Corte Costituzionale. Il ricorso va depositato entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza all'albo della Corte di Appello e nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il ricorso, con la firma dell'elettore autenticata dal sindaco del Comune di residenza, deve essere depositato presso la Cancelleria della Corte di Appello che ne rilascia ricevuta e lo trasmette alla Corte Costituzionale.

Se non è stato presentato ricorso nel termine

stabilito o se il ricorso sia stato respinto dalla Corte Costituzionale, l'ordinanza di rigetto della richiesta di referendum diventa definitiva e la richiesta stessa non può essere ripresentata.

La Commissione propone di stralciare dal testo del secondo comma le parole « Contro tale ordinanza », fino alla fine del comma. Quindi viene soppressa una parte del secondo comma e tutto il terzo comma. E' posto ai voti l'emendamento della Commissione: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 7: unanimità.

Art. 8

Contro l'ordinanza di ammissione di una richiesta di referendum è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale con deliberazione del Consiglio Regionale o di un Consiglio Provinciale. Il ricorso è depositato presso la Cancelleria della Corte di Appello di Trento dal Presidente del rispettivo Consiglio.

Per il resto si applica in via di analogia il precedente articolo.

La Commissione propone di stralciare l'art. 8 per intero.

E' posto ai voti l'emendamento soppressivo: unanimità.

Art. 9

I presentatori di una richiesta di referendum, qualora prima della scadenza prevista dall'art. 6 risultino essere stato depositato un numero di firme pari o superiori a quello richiesto, possono presentare domanda all'Ufficio Centrale per richiedere la chiusura delle operazioni di raccolta prima della scadenza del termine previsto all'art. 6. L'Ufficio provvede con propria ordinanza.

E' posto ai voti: unanimità.

Art. 10

Trascorso il termine previsto dall'art. 6 o deliberata la chiusura della raccolta ai sensi dell'articolo precedente, l'Ufficio Centrale procede immediatamente alla verifica e al computo delle firme.

Della operazione è redatto verbale.

Sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta e nelle relative sottoscrizioni, delle dichiarazioni di autenticazione e dei certificati elettorali allegati, l'Ufficio verifica se i richiedenti siano elettori e se siano state osservate le prescrizioni di cui

all'art. 5, escludendo dal computo le firme o i fogli irregolari, o che siano stati depositati fuori termine.

Le operazioni di verifica e di computo debbono essere ultimate entro i trenta giorni successivi alla data di chiusura delle operazioni di raccolta delle firme.

Qualora non risulti essere stato presentato il numero di firme richieste, l'Ufficio dà atto di tale mancato raggiungimento con propria ordinanza che sarà affissa nell'albo della Corte di Appello e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La richiesta depositata perde efficacia.

La procedura di richiesta di quel referendum non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data del verbale di cui all'art. 4.

Qualora invece venga raggiunto il numero di firme richieste, l'Ufficio ne dà atto con ordinanza e sospende le operazioni di computo. La ordinanza è immediatamente comunicata al Presidente della Giunta Regionale e al Commissario del Governo.

E' posto ai voti: unanimità.

Art. 11

I referendum abrogativi, se richiesti, si svolgeranno due volte all'anno e precisamente nei periodi intercorrenti tra i giorni 21 marzo e 20 luglio compresi e i giorni 21 settembre e 20 dicembre compresi.

E' posto ai voti: unanimità.

Art. 12

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro dieci giorni dall'emanazione dell'ordinanza di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

La data di effettuazione del referendum abrogativo deve essere fissata, d'intesa con il Presidente della Corte di Appello di Trento e con il Commissario del Governo, in un giorno compreso fra il trentesimo e il quarantacinquesimo successivo alla data del decreto di indizione. All'uopo si computeranno soltanto i giorni cadenti nei due periodi previsti dall'art. 11.

Qualora siano stati richiesti più referendum per l'abrogazione di leggi diverse, essi si svolgono contemporaneamente con unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tale fine l'indizione del referendum può essere ritardata fino a

trenta giorni oltre il termine previsto dal precedente comma.

Ogni richiesta di referendum non può riguardare più di due leggi o disposizioni in due leggi contenute.

E' posto ai voti: unanimità.

Sezione II.

Svolgimento del referendum.

Art. 13

Entro il venticinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum, a cura del sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello di pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la Provincia, il Comune, la Sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando che è staccato dal Presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

E' posto ai voti: unanimità.

Art. 14

In ciascuna Sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un Presidente e di cinque scrutatori, applicando le disposizioni previste dalla legge regionale 20.8.1952, n. 24.

E' posto ai voti: unanimità.

Art. 15

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico: sono fornite dalla Giunta Regionale con le caratteristiche essenziali del modello riprodotto nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge. Nella faccia interna si presentano divise verticalmente in tre sezioni, delle quali la centrale contiene l'indicazione degli estremi e del titolo della legge o di disposizioni in essa contenute di cui è chiesta l'abrogazione; nella sezione posta a sinistra è scritta, in colore, la parola « abrogazione », e in quella a destra sono scritte in nero le parole « non abrogazione ».

Nel caso che il referendum debba svolgersi per più leggi, all'elettore vengono consegnate più schede, una per ognuna delle leggi sottoposte al referendum. Le schede devono essere di colore diverso. L'elettore entra in cabina per ognuna delle schede

che riceve successivamente e solo quando abbia riconsegnata la precedente.

L'elettore esprime il voto favorevole alla abrogazione apponendo un segno nella sezione posta a sinistra della scheda; quello contrario apponendo un segno nella sezione posta a destra. Nel caso che non vengano apposti segni nelle sezioni laterali, il voto non è valido.

E' posto ai voti: unanimità.

Art. 16

Per le operazioni preelettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dalla legge regionale 20.8.1952, n. 24.

E' posto ai voti: unanimità.

Art. 17

I verbali previsti dal secondo comma dell'art. 57 della legge regionale 20.8.1952, n. 24, sono trasmessi alla Cancelleria della Corte di Appello di Trento.

L'Ufficio Centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi regionali, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici e comunque non oltre i quindici giorni dall'effettuazione del referendum, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto a partecipare alla votazione ed alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari all'abrogazione della legge e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Di tali operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la Cancelleria della Corte stessa, e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale e al Commissario del Governo.

E' posto ai voti: unanimità.

Art. 18

Sulle proteste e sui reclami relativi all'operazione di referendum, che devono essere presentati entro i tre giorni successivi a quello nel quale è avvenuta la votazione, decide la Corte di Appello di Trento prima dell'accertamento previsto dal precedente articolo al fine della determinazione dei voti validi da considerare nel computo.

E' posto ai voti: unanimità.

Art. 19

Il Presidente della Giunta Regionale, non ap-

pena in possesso del verbale previsto dall'art. 17, provvede a far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione i risultati del referendum e, se i risultati del referendum sono stati favorevoli alla abrogazione della legge, o delle singole disposizioni di essa, provvede alla abrogazione con proprio decreto.

E' posto ai voti: unanimità.

Art. 20

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente nel Bollettino Ufficiale.

E' posto ai voti: unanimità.

Art. 21

Nel caso che il risultato del referendum sia contrario alla abrogazione, non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge o delle singole disposizioni, prima che siano state fatte le elezioni per il Consiglio Regionale, e, in ogni caso, non prima di due anni.

E' posto ai voti: unanimità.

Art. 22

Le operazioni di referendum sono sospese se, in qualunque momento compreso tra la redazione del verbale di cui all'art. 4 e la data di effettuazione del referendum, la legge, o le singole disposizioni di essa, cui il referendum si riferisce, vengono abrogate.

La sospensione è disposta con ordinanza dell'Ufficio Centrale per il referendum popolare abrogativo di leggi regionali del Trentino-Alto Adige.

E' posto ai voti: unanimità.

CAPO II.

Referendum per l'abrogazione di leggi provinciali.

Art. 23

Al referendum abrogativo di leggi provinciali si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge per il referendum abrogativo di leggi regionali, intendendosi sostituito il Tribunale di Trento per la Provincia di Trento e quello di Bolzano per la Provincia di Bolzano, alla Corte di Appello di Trento, ed essendo sufficiente per la richiesta di referendum nella Provincia di Trento il numero di 5000 firme e nella Provincia di Bolzano il numero di 4000 firme.

Per le valli ladine, per leggi o disposizioni in esse contenute che interessano particolarmente il gruppo linguistico ladino, il numero delle firme necessarie è di 1500.

Al referendum abrogativo di leggi provinciali partecipano gli elettori dei Comuni della Provincia iscritti nelle liste valide per le elezioni del Consiglio Regionale.

Per il ricorso di cui all'art. 8 è legittimato il rispettivo Consiglio Provinciale.

All'art. 23 la Commissione ritiene di dover accettare il testo nella sua attuale stesura, confortata dal parere dei consulenti.

SCOTONI (P.C.I.): Credo che si sia incorsi in una svista, in sede di Commissione. L'ultimo comma dell'art. 23: « Per il ricorso di cui all'art. 8 è legittimato il rispettivo Consiglio Provinciale » dovrebbe cadere, perchè è caduto l'art. 8.

PRESIDENTE: Per quanto riguarda l'art. 23 dobbiamo stralciare l'ultimo comma che dice: « Per il ricorso di cui all'art. 8 è legittimato il rispettivo Consiglio Provinciale ». Siccome l'art. 8 è stato soppresso, cade automaticamente anche questo. Perciò viene stralciato l'ultimo comma dell'art. 23 senza votazione, perchè è implicito.

E' posto ai voti l'art. 23: maggioranza favorevole, 3 contrari.

CAPO III.

Disposizioni finali.

Art. 24

Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari, sono a carico della Regione. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le occorrenti variazioni in dipendenza della presente legge. Le spese per i referendum provinciali sono a carico della rispettiva Provincia.

E' posto ai voti: unanimità.

Art. 25

Per quanto riguarda le disposizioni penali, valgono le disposizioni di cui al Titolo VII della legge 5 febbraio 1948, n. 26, e le loro eventuali modifiche od aggiunte.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posto ai voti: unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Allora si distribuiscono le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 22 sì, 4 no, 4 schede bianche.

La legge è approvata.

Punto 15 all'ordine del giorno: Disegno di legge n. 206: « *Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire 470 milioni per la concessione di contributi di cui alla legge regionale 24 settembre 1951, n. 11* ».

Lettura della relazione della Giunta.

SAMUELLI (Assessore finanze - D.C.): *(legge la relazione della Giunta).*

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione legislativa all'agricoltura e foreste.

PEDRINI (D.C.): *(legge la relazione della Commissione).*

PRESIDENTE: La parola al cons. Amonn per la relazione della Commissione legislativa alle finanze.

AMONN (S.V.P.): Siccome la Commissione alle finanze era unanime, posso, in base al Regolamento, svolgere una relazione orale. La Commissione ha studiato a fondo la relazione, presente anche l'Assessore competente, e all'unanimità, come ho detto prima, si è espressa affinché in Consiglio venga rapidamente approvato questo disegno di legge per favorire quellè cooperative che in base alla relazione hanno da essere aiutate.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parole al cons. Zanoni.

ZANONI (D.C.): Gli interventi previsti con la legge n. 11 sono stati molto, molto decisivi. Abbiamo infatti visto sorgere magazzini frutta, caseifici, cantine sociali, opere che, senza queste provvidenze, difficilmente si sarebbero realizzate. Mi preme far rilevare specialmente l'importanza avuta da questa legge nel campo dei caseifici. Infatti la lavorazione del latte avveniva, e avviene tuttora in certi paesi, con sistemi antiquati, col risultato di

mettere in commercio prodotti scadenti e di difficile smercio. Parecchi caseifici ora si sono attrezzati modernamente e producono merce qualificata, che può venire esportata e tale da metterci in concorrenza addirittura con la produzione delle zone tipiche: mi riferisco alla produzione del formaggio tipo parmigiano, che in Valle di Non viene prodotto nei moderni caseifici, realizzati quasi tutti in virtù di questa legge. Anche i magazzini frutta sorti con questo concorso, sono d'importanza decisiva, per superare momenti critici del mercato, che purtroppo quasi ogni anno si verificano. Il rinnovo della legge con nuovo impinguamento è quindi lodevole e meritevole di essere approvato.

PARIS (P.S.D.I.): Questa legge ha avuto benefici effetti, però mi pare che ci siano ancora degli interventi per impianti di modestissima portata, impianti che trascinano con sé inevitabilmente un ammontare di spese generali proporzionalmente superiori a quelle che sono le spese generali degli impianti di media portata. Quindi vorrei insistere presso l'Assessore competente — che manca da mesi — verso la Commissione che delibera, di tener conto di queste esigenze, cioè cercare di ridurre al minimo le spese generali e convincere che i mezzi di trasporto possono percorrere anche delle strade comunali modeste. Non si è più all'epoca napoleonica, anche nei paesi si vive l'epoca della motorizzazione. E' necessario concentrare la lavorazione di certi prodotti, in modo particolare del latte.

Oltre a questo bisognerebbe molte volte che chi è chiamato a deliberare su queste domande facesse un'indagine sulla produzione di determinati centri e di determinate vallate, perchè abbiamo assistito a quel penoso e debilitante caso della Val di Ledro, dove purtroppo i contadini devono ancora asciugare le piaghe perchè hanno firmato le cambiali, fidandosi di qualcuno che è andato a prospettare contributi per grandi impianti, quando poi per lavorare dovevano andare a prendere il latte niente meno che in provincia di Mantova! Ora, non credo sia operare economicamente e per il bene dei contadini quando si inviano degli incompetenti o degli autentici demagoghi, che, per far apparire che tutto il mondo è color rosa incorrono in errori così madornali.

Da queste tabelle poi appaiono contributi mol-

to rilevanti, dati quasi a titolo individuale; infatti vedo: « Cantina sociale di Roverè della Luna », con 30 soci, con un aumento di dodicimila ettolitri e un contributo di 25 milioni. E' quasi un milione a testa! Non so, questi 30 soci, o fanno i commercianti o sono dei grandissimi proprietari! Allora, se fanno i commercianti non dà il contributo, e se sono grandissimi proprietari non lo dà ugualmente, perchè i fondi a disposizione nella legge non consentono di accontentare tutte le richieste, e prima quindi accontenteremo le richieste di coloro che hanno maggiore bisogno, e possibilmente con una percentuale maggiore, come vediamo da qualche parte per quanto riguarda i magazzini frutta.

Quindi vorrei rivolgere alla Commissione la viva raccomandazione di tenere conto dell'economicità dell'impianto e della convenienza, esaminata sotto il lato della produzione locale e delle spese generali; dare ai contadini delle precise direttive e saper dire anche di no, perchè non dicendo di « no » a volte si aiuta a commettere degli errori che vanno a detrimento personale del contadino e dell'economia della zona in generale.

PRESIDENTE: Se nessun altro prende la parola, la discussione generale è chiusa.

Pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Art. 1

Per la concessione dei contributi previsti dalla Legge sopra richiamata, è autorizzata la ulteriore spesa di Lire 470 milioni da ripartirsi in cinque esercizi e precisamente Lire 70 milioni a carico dell'esercizio 1956 e Lire 100 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1957 al 1960.

Alla copertura dell'onere di Lire 70 milioni per l'esercizio finanziario 1956 si provvederà mediante prelevamento di una pari somma dal fondo iscritto al cap. n. 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

E' stato presentato un emendamento, a firma Dietl, Brugger, Theiner, Pupp, per sostituire la dizione: « Per la concessione dei contributi previsti dalla legge 24 settembre 1951, n. 11 », con la seguente: « Per la concessione di contributi al fine di promuovere e favorire la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e l'attrezzatura di stabilimenti e magazzini destinati alla conservazione, manipo-

lazione, trasformazione e valorizzazione di prodotti previsti dalla legge regionale 24 settembre 1951, n. 11, compresi quelli primari del bosco, è autorizzata... ecc.».

DIETL (S.V.P.): Lo scopo dell'emendamento è di poter far partecipare ai benefici di questo provvedimento anche i consorzi, le cooperative per l'utilizzazione boschiva. Nel vecchio testo erano previsti come beneficiari del provvedimento in parola soltanto coloro che lavoravano i prodotti secondari del bosco, quindi i consorzi, le cooperative per l'utilizzazione boschiva non potevano essere tenuti in considerazione. Vorrei cogliere l'occasione per fare un espresso riferimento alla situazione speciale che abbiamo in provincia di Bolzano, a differenza di quella in provincia di Trento. In provincia di Bolzano, a parte che predominano gli agglomerati rurali mentre noi abbiamo i masi isolati delle vallate laterali, a parte questo, abbiamo una proprietà boschiva privata di gran lunga più consistente di quella della provincia di Trento, che è dell'80 % circa di proprietà di enti, mentre la rimanente parte, il 20 %, è di proprietà piuttosto consistente; mentre in provincia di Bolzano il 60 %, cioè più della metà, è di proprietà privata e il rimanente 40 % è di proprietà di enti, comunità familiari, Vicinie, ecc. Ora, se teniamo in considerazione che la parte della proprietà privata, che è di circa 180 ettari, cioè il 60 % del patrimonio boschivo della provincia, è divisa fra 14 mila proprietari boschivi, cosicché in media naturalmente si tratta di proprietà ancor più consistenti, abbiamo una media di 13 ettari per azienda.

Vorrei, dopo aver fatto risaltare la differenza strutturale esistente nelle due province, fare riferimento alla situazione particolare che abbiamo in provincia di Bolzano, nel senso che i nostri masi si spingono proprio alle estreme possibilità, e quindi abbiamo praticamente solo un patrimonio ed un'economia pastorale, che per forza di cose deve essere incrementata dalla proprietà boschiva, cioè dall'utilizzazione dei boschi. In provincia di Bolzano allo stato attuale non abbiamo o abbiamo rari casi in cui i nostri proprietari di boschi siano pervenuti all'attività cooperativa; abbiamo il caso della Val d'Ultimo, un caso nella Valle Isarco e tendenze in questo senso nella Val Sarentino.

Purtroppo sussistono delle difficoltà obiettive

in questo settore, e sarebbe troppo lungo dilungarci in argomento. Vorrei solo fare un paragone con la situazione come la troviamo in altre zone che hanno su per giù la stessa struttura, citando la Stiria, dove troviamo una forte attività cooperativa in questo settore, che risale a decenni e che si è via via rinvigorita, cosicché praticamente l'utilizzazione boschiva nella Stiria è più della metà fatta da parte di cooperative silvo-pastorali per l'utilizzazione dei boschi.

In più è da tenere in considerazione anche un altro fattore, cioè che incrementando e tutelando, facendo partecipare ai benefici queste cooperative, che, ripeto, allo stato attuale sono poche, si riesce inoltre a portare i nostri contadini non solo ad un migliore governo dei boschi, ma anche all'utilizzazione dei prodotti di valle, nel senso di provvedere nella valle alla segazione e con questo anche provvedere a lenire la sottoccupazione, che purtroppo dobbiamo constatare, specie nelle valli laterali.

Quindi, in vista della situazione speciale che abbiamo in provincia di Bolzano per quanto riguarda il settore silvo-pastorale; in vista dell'importanza dell'attività da svolgere per l'incremento della cooperazione, spero che il Consiglio Regionale accetti questo nostro emendamento, nel senso di includere, per poter godere dei benefici della presente legge, anche le cooperative per l'utilizzazione boschiva.

SAMUELLI (Assessore alle finanze - D.C.): Volevo far presente al proponente che, secondo me, da un punto di vista di tecnica legislativa, l'emendamento è improponibile in questa sede, in quanto il provvedimento in esame ha l'unico scopo del rifinanziamento della legge. Ora, senza entrare nel merito dell'opportunità o meno di far beneficiare di contributi le cooperative per la trasformazione del legname, dico questo: lei presume, introducendo la nuova dizione nell'art. 1 di questa legge, presume che possano beneficiarne. Noi invece, se dovessimo approvarla così, avremmo due testi in contrasto: cioè la legge originale che determina in modo preciso quali sono i prodotti suscettibili di trasformazione e di avere la possibilità di beneficiare dei contributi, e una legge di rifinanziamento con una dizione diversa. Ecco perchè vorrei pre-

gare il proponente di ritirare l'emendamento, salvo vedere di produrre un nuovo disegno di legge, anche perchè sarà necessario presentarlo per la modifica dell'art. 4.

L'art. 4 di questa legge, che riguarda la presentazione delle domande, quindi l'inizio dei lavori, secondo il proponente era inteso nel senso che l'ente non potesse partire con le opere se non dopo aver avuto approvato in linea tecnica il progetto; invece è avvenuto che prendendo alla lettera la dizione del primo comma dell'art. 4, gli enti, dopo presentate le domande, si sentivano autorizzati a partire. Ecco che qualche volta l'Ufficio tecnico regionale non ha potuto intervenire a rettificare eventuali errori. Siccome dovremo presentare un emendamento alla legge che potrà aver effetto unicamente dal 1° gennaio, pregherei di presentare in quella sede l'emendamento, in modo da poter far beneficiare le cooperative per la trasformazione del legname.

DIETL (S.V.P.): Francamente non vedo le difficoltà esposte da parte dell'Assessore alle finanze; va bene, noi abbiamo nel provvedimento originale, nella legge del 1951, la dizione « prodotti secondari dei boschi », mentre con l'emendamento che portiamo e che inseriamo nell'articolo primo di questo nuovo provvedimento, per il finanziamento della legge, parliamo chiaramente di prodotti primari dei boschi. Quindi è una legge posteriore che, per forza di cose, deve ammettere quella categoria di opere che nella legge anteriore era esclusa.

Per quanto riguarda poi il termine non ci sono obiezioni e difficoltà, nel senso che coloro che vogliono beneficiare del contributo devono necessariamente presentare prima la domanda, la quale viene esaminata, e quindi c'è sempre la possibilità da parte dell'organo esecutivo e da parte dell'Amministrazione regionale (ammesso che fosse così, a parte che, come ho esposto precedentemente, abbiamo pochissime cooperative) l'Amministrazione regionale ha sempre la possibilità di vagliare ancora tutto il problema. E quindi riterrei che nel caso presente, in vista della chiara dizione dell'emendamento; per il fatto che si tratta di una legge posteriore che annulla praticamente quanto era stabilito anteriormente; in vista anche del lato pratico, cioè che l'Amministrazione regionale ha

tutte le possibilità (perchè la domanda deve essere presentata prima della costruzione o dell'ampliamento), di vagliare se o meno conviene dare il contributo, se o meno l'opera che deve essere costruita merita dal lato produttivo l'intervento della Regione; dato che vi sono tutte le premesse per cui il provvedimento dovrebbe andare, non vedo che l'emendamento debba essere ritirato e debba essere successivamente presentato un nuovo provvedimento legislativo.

PRESIDENTE: Parliamo ora sulla questione della procedura, ed ho intenzione anch'io di dire una parola.

NARDIN (P.C.I.): Sono d'accordo sul contenuto della proposta, però appunto per una questione di procedura credo sia improponibile l'emendamento presentato, visto quando si è discusso in questi giorni. Si possono presentare emendamenti che introducano norme nuove ad un testo che si sta discutendo anche se si riferisce ad una legge esistente: vedi il caso delle modifiche alla legge sulla ricostituzione delle Casse malati. Si possono introdurre nuove norme ma non norme che modifichino sostanzialmente articoli di una legge preesistente, per cui neanche la forma seguita per la presentazione di quell'emendamento vale. La via è quella della presentazione di un disegno di legge da parte dei Consiglieri che intendono presentarlo. Aggiungo poi che se si dovesse accettare l'emendamento presentato da Dietsl ed altri, si dovrebbe arrivare ad introdurre una norma transitoria in riferimento al termine per la presentazione delle domande. La legge n. 11, art. 4, dice che le domande di contributo dovranno essere presentate non oltre il 30 aprile di ogni anno. Se non erro siamo in luglio. Noi accettiamo l'emendamento Dietsl: che cosa avviene? che, se non si introduce una nuova norma transitoria che sposta il termine all'agosto o al settembre per quelli che intendono trasformare i prodotti primari del bosco, l'introduzione di questa proposta non avrebbe nessun valore per quest'anno. Vedete quante complicazioni sorgerebbero! La procedura mi pare che debba rimanere quella seguita in altre occasioni, e proprio anche in questi giorni.

In secondo luogo, se proprio vogliamo entrare nel merito di quello che potrebbe avvenire accet-

tando questa proposta — sulla quale io mi dichiaro d'accordo fin da ora, ma che è inaccettabile in questo momento dal punto di vista della procedura — dobbiamo anche pensare agli inconvenienti che potrebbero derivare, almeno per questo anno, se volessimo applicare la predetta determinata norma.

PRESIDENTE: Qui discutiamo per gradi, e devo dichiarare che non ritengo ammissibile la discussione di questo emendamento...

BRUGGER (S.V.P.): Io sì!

PRESIDENTE: ...in quanto, a parte tutte le considerazioni che abbiamo fatto sulla legge per le Casse di malattia, la quale conteneva modifiche al testo, debbo dire che questa legge non contiene modifiche al testo della legge. Ma anche se contenesse modifiche, si potrebbe solo discutere su quelle modifiche che concernono quei tali articoli che sono previsti nel disegno di legge. Ora, questo disegno di legge non contiene modifiche ed il titolo lo conferma, perchè lo scopo di questo disegno è semplicemente quello di reperire i fondi perchè la legge tal dei tali possa continuare a funzionare. Non è quindi possibile in questo caso apportare modifiche agli articoli della legge che non è in discussione, perchè l'articolo di una legge si può modificare solo presentando un'altra legge; a parte la confusione che qui ne deriverebbe perchè avremmo una dizione diversa da quella dell'articolo della vecchia legge, che con ciò non è affatto automaticamente abrogata. Per questi motivi non posso accettare la discussione e la votazione su questo emendamento, che ritengo non possa essere presentato in questa sede.

BRUGGER (S.V.P.): L'art. 1 dice: « La Regione può concedere speciali contributi al fine di promuovere e favorire la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e l'attrezzatura di stabilimenti e magazzini destinati alla conservazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli e prodotti secondari del bosco e loro valorizzazioni »; ora noi, con questo emendamento, non facciamo altro che interpretare autenticamente l'art. 1 della legge, perchè precisamente in agricoltura il concetto « prodotti agricoli » è considerato in senso vasto, e secondo Tassinari l'agricoltura consiste nel senso

ristretto di zootecnia e di foreste. Se abbiamo messo in questa legge « prodotti agricoli e secondari del bosco », l'inclusione dell'inciso « prodotti secondari del bosco » vale per escludere i prodotti agricoli strettamente secondari. Così che già la legge stessa prevederebbe l'inclusione dei prodotti primari del bosco, li prevede cioè quando dice « prodotti agricoli »; e giacchè sorgono difficoltà di interpretazione di questa legge, l'emendamento non fa altro che fornire un'interpretazione autentica dell'articolo, che ritengo il Consiglio possa dare. Questo è lo scopo della presentazione dell'emendamento.

PRESIDENTE: Prima di dare la parola al Presidente Albertini dichiaro che se si vuole cambiare l'articolo della vecchia legge bisogna presentare un altro disegno di legge che suoni: « Nell'art. 1 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 11, è soppressa la parola « secondari », testo che deve andare in Commissione.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. di Trento - D.C.): Per portare un altro argomento a favore della tesi del Presidente, perchè questo disegno di legge è solo un disegno di legge formale, sostanzialmente è un atto di bilancio. Le norme sostanziali che disciplinano la materia della legge in argomento trovano la loro disciplina completa ed organica nella legge. Ora, senza star qui a fare una disquisizione teorica se è possibile introdurre una norma sostanziale che vada a modificare quelle della legge, la procedura che si vuole instaurare può portarci in seri guai anche per il futuro. Perchè in fondo un atto di bilancio ha la sua ragione d'essere e viene approvato dal Consiglio; la legge deve avere la sua procedura, è logico che l'abbia, che vada in Commissione, venga discussa, perchè altrimenti ci possiamo trovare di fronte ad emendamenti sostanziali anche impreparati. Qui si tratta semplicemente di un'inclusione, e come sostanza si potrebbe anche comprenderlo mentre come metodo non lo possiamo accettare.

Si può arrivare benissimo alla modifica della legge sostanziale attraverso un'iniziativa dell'Assessore o del Consiglio e con la procedura normale, senza nell'atto di bilancio introdurre norme sostanziali. Non è mai esistito nella legislazione italiana che gli atti di bilancio contengano norme

sostanziali, anzi è contrario alla disciplina e alla tecnica legislativa che gli atti di bilancio contengano normazioni. Mai è successo, perchè appunto un atto di bilancio assunto con legge è solo formalmente legislativo, sostanzialmente è un atto amministrativo e non può creare nuovi soggetti di diritto. Qui crea nuovi soggetti di diritto in quanto introduce altre persone, le quali possono avvalersi del beneficio della Regione; anche se volessimo dare un'interpretazione autentica questo non si fa con un atto di bilancio ma con la legge, con la stessa procedura con la quale è stata approvata la legge. Si leggano i testi della dottrina, è pacifico questo. Quindi se vogliamo fare della confusione nel procedimento, facciamo un emendamento, siamo d'accordo sulla sostanza e si vota contro la procedura. Volete finanziare le cooperative che fanno i sottoprodotti del bosco, o volete farci votare una questione che noi sul piano procedurale non accettiamo? Mi pare che quello che vi interessa è che venga votata la modifica dell'art. 1 o l'interpretazione sostanziale dell'art. 1: quella l'accettiamo; nel medesimo tempo che facciamo l'emendamento quell'emendamento si trasforma in un articolo unico. Venga trasmesso in Commissione, e ancora in questa tornata può benissimo venir votato dal Consiglio Regionale.

PRESIDENTE: Basta presentare una leggina firmata, si distribuisce, si dà alla Commissione, si segue l'iter fissato, ma staremo ben freschi se tutte le volte che c'è una legge di variazione al bilancio dove si prevede il rifinanziamento di una legge si approfittasse dell'occasione per cambiare la legge nella sua sostanza! Questo non è possibile e non è ammissibile, lo dico perchè ne sono convintissimo. Per cui propongo di presentare invece dell'emendamento un testo di legge di modifica dell'art. 1. Non sarà approvato oggi, ma fra dieci giorni, e si raggiunge ugualmente lo scopo.

Siccome si parla di questioni di procedura, possono parlare due pro e due contro, dà la parola ancora a Lei e poi basta. Ho fatto questa pro-

posta: a pro della proposta ha parlato Albertini, ha già parlato Nardin; adesso se Lei parla non può parlare più nessuno contro, questo dice il Regolamento.

BRUGGER (S.V.P.): Vorrei far presente che già in sede di Commissione legislativa la questione è stata discussa, e la Commissione non era contraria ad un emendamento a questa legge. Forse la Commissione è stata tratta in inganno perchè Lei la vede in un altro modo, ma quando ha trattato questa legge era d'accordo che un emendamento in tale senso si poteva accettare. Questo, secondo Lei, signor Presidente, non dice niente? D'altro canto io dico che qui non si tratta di modifica alcuna alla prima legge, bensì soltanto di una modifica formale alla presente legge, perchè chiariamo come è da intendere l'art. 1. Non facciamo altro, perchè io ritengo che la retta interpretazione dell'art. 1 della legge originaria, non sia quella che viene normalmente applicata, bensì che nella dicitura «prodotti dell'agricoltura» siano compresi sia i prodotti agricoli in senso stretto, sia i prodotti zootecnici, sia i prodotti forestali, e che l'inciso «prodotti secondari del bosco» valga per escludere i prodotti secondari dell'agricoltura. Niente altro.

Per chiarire questa interpretazione, che da quanto so la Corte dei Conti non accetta, noi potremmo attraverso questa legge di variazione al bilancio, procedere a creare un precedente, il quale poi ci servirà per l'ulteriore interpretazione della legge.

PRESIDENTE: Due pro e due contro hanno già parlato; ora decida il Consiglio. Chi è d'accordo che questo emendamento possa venir discusso adesso in questa sede prego alzi la mano: respinto a maggioranza, con 4 voti favorevoli, 3 astenuti.

E' posto ai voti l'art. 1: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Si continua domani alle ore 9,15.

(Ore 14,15).

